

**Tribunale di Verona – Sentenza 21.6.2011
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

(*omissis*) visti gli atti e le conclusioni formulate dalla parte tramite il richiamo dei propri atti introduttivi;
preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato il 12/5/10 all'U.T.V., che si richiama *per relationem*, G.G. ha impugnato la sentenza n. 1146/10 del Giudice di Pace di Verona, con cui era stato rigettata l'opposizione avverso i provvedimenti n. (...) e n.(...) del 12/1/09 dell'U.T.V., con cui, rispettivamente, era stata irrogata all'opponente la sanzione pecuniaria di € 1754 ed era stata disposta la sanzione accessoria della revoca della sua patente di guida, a fronte dell'accertamento il 28/3/08 dell'illecito previsto dall'art. 218 comma 6 CdS e consistito nella guida di un'autovettura durante il periodo di sospensione della patente di guida, disposta con precedente provvedimento;
- in particolare, l'appellante ha censurato l'assoluta carenza di motivazione della statuizione di rigetto nel merito, senza alcun riferimento alle censure mosse nell'atto introduttivo, nonché l'erroneità del richiamo al difetto di giurisdizione;
- orbene, l'appello deve giudicarsi e va accolto;
- in via preliminare va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Verona e la corretta instaurazione della causa con le forme del rito ordinario, condividendosi i principi espressi dalla Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23825/10;
- sempre in via preliminare va precisato che la sentenza di primo grado ha rigettato nel merito l'opposizione, con la motivazione secondo cui "il ricorso è palesemente destituito di fondamento e va rigettato, in quanto non contiene alcuna motivazione che possa costituire una esimente giuridica della contestata infrazione", mentre il richiamo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario deve essere considerato quale motivazione secondaria non posta a base della decisione, con la conseguenza deve escludersi l'applicazione dell'art. 353, comma 1, c.p.c.;
- ciò posto, in via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del giudice ordinario (e quindi l'erroneità della motivazione subordinata contenuta nella sentenza di primo grado), atteso che: a) come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n. 6330/03) e dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., tra le altre TAR Emilia Romagna n. 6010/10 e TAR Liguria n. 1721/09), nel caso in cui il provvedimento di revoca della patente non venga adottato ai sensi dell'art. 120 del codice della strada per l'accertamento del venir meno dei relativi requisiti morali, bensì costituisca sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del c.d.s. (come nel caso previsto dall'art. 218 comma 6 c.d.s.), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; b) del resto in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione

contraria (nel caso di specie non ravvisabile), contro tutti i provvedimenti sanzionatori (Cass. SS.UU., 29.7.2008, n. 20544);

- quanto al merito, va affermata l'assoluta carenza di motivazione della sentenza di primo grado a sostegno del rigetto, in quanto la formulazione motivazionale su indicata non contiene alcun riferimento alle censure, pur adeguatamente articolate nel ricorso di primo grado;
- in fase rescissoria va poi affermata la fondatezza della censura, contenuta nel ricorso di primo grado, riguardante la violazione del termine ex art. 2 della Legge n. 241/90 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative impugnate, pur con la precisazione (nell'esercizio del potere di riqualificazione della censura) che la disposizione di legge violata nel caso di specie non consiste nell'art. 2 della legge n. 241/90, ma nell'art. 204 CdS che esprime una regola iuris valevole per tutte le ordinanze irrogative di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
- al riguardo va infatti condiviso il principio secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, l'art. 2 del d.lg. n. 241 del 1990, nel disporre che, di ogni procedimento amministrativo, deve essere fissato un termine finale, pone un principio generale dell'ordinamento (art. 29 d.lg. cit.) in applicazione del quale l'art. 204 del d.lg. n. 285 del 1992 ha fissato il termine entro cui il Prefetto è tenuto ad emettere le ordinanze ingiunzioni relative alle infrazioni al codice della strada, termine oggi fissato in 180 giorni in forza dell'art. 68.4 della legge finanziaria n. 488 del 1999, con la conseguenza che il decorso del termine suddetto integra gli estremi del vizio di legittimità dell'intero procedimento, vizio che, ove ritualmente dedotto con l'atto di opposizione, comporta l'annullamento, anche in sede di giudizio di legittimità, dell'ordinanza ingiunzione (v. Cass. n. 18153/02);
- nel caso di specie il termine previsto dall'art. 204 CdS è stato violato, posto che l'illecito amministrativo è stato accertato con verbale del 28/3/08, ricevuto dalla Prefettura di Verona il 1°/4/08, mentre i due provvedimenti impugnati sono stati adottati il 12/1/09;
- quanto alle spese di lite, considerata la controversia esistente nella giurisprudenza del merito sulla questione di giurisdizione (come evidenziato nell'atto di appello), si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale;

P.Q.M.

1. accoglie l'appello e quindi, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti n. (...) e n.(...) del 12/1/09 dell'U.T.V.;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.